

COMUNE di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: *Parere sull'atto unilaterale sostitutivo del Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale (C.C.D.I.T.) Area dirigenziale e non dirigenziale inerente i criteri e le modalità di riparto degli incentivi relativi al fondo per la progettazione e l'innovazione.*

Il Collegio dei revisori del conto,

ricevuta, in data 11 luglio 2017, a mezzo PEC, comunicazione relativa a:

Atto unilaterale sostitutivo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Livello Territoriale (C.C.D.I.T.) Area Dirigenziale e Non Dirigenziale – Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano – sui criteri e modalità di riparto degli incentivi relativi al fondo per la progettazione e l'innovazione recepiti dal "Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del Fondo di Progettazione ed Innovazione" ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i."

Richiesta controllo ex art. 40-bis D.Lgs. 165/2001.

Con allegati:

- Atto unilaterale sostitutivo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Livello Territoriale (C.C.D.I.T.) Area Dirigenziale e Non Dirigenziale
- relazione illustrativa

rilevato che sul tema vi erano stati, tra le parti, due incontri in data 9 maggio ed in data 14 giugno 2017. Che nel secondo incontro le rappresentanze sindacali sono state invitate ad esprimere la propria posizione riguardo al testo emerso dal confronto in sede di trattativa.

Che alle stesse, con comunicazione inviata via PEC, è stato dato un termine ultimo per la formalizzazione delle loro posizioni.

Che tale termine è decorso senza che vi sia stato riscontro. A seguito di ciò l'Ente ha ritenuto che l'ipotesi di preintesa assuma la forma di atto unilaterale sostitutivo, come previsto dall'art. 40 comma 3 ter del D. Lgs. 165/2001.

premesso che:

- il regolamento disciplina gli incentivi per gli incarichi antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, sulla base dell'art. 11 della L.R. 14 del 31.05.2002 e s.m.i. che definisce i criteri e le modalità di riparto di tali incentivi. Ad oggi non appare chiaro se le modifiche introdotte con il citato D Lgs 50 siano applicabili agli EELL della Regione autonoma FVG. In particolare riguarda, a regime, gli incarichi affidati dal 01.01.2015 e prevede all' art. 7 le disposizioni transitorie per il periodo precedente.
- l'atto interviene sui criteri e modalità di riparto degli incentivi relativi al fondo per la progettazione e l'innovazione recepiti dal "Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del Fondo di Progettazione ed Innovazione" ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i." e formula un aggiornamento al vigente regolamento approvato a seguito del contratto decentrato stipulato il 03.05.2011, da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni attribuisce al Collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli

derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori,

- che il periodo temporale di vigenza dell'atto è quello dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 per i cui incentivi, dovrà essere chiarita l'applicabilità a seguito dell'articolo 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017, che ha previsto che, *a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, o se cessa con il 31/12/2016.*

il Collegio,

- in merito alla **compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio**, evidenzia quanto segue:

gli incentivi trovano copertura negli stanziamenti di bilancio delle rispettive opere.

- In merito ai **vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori,

il Collegio data la complessità della materia, oggetto di numerosi interventi legislativi, ritiene di non essere in grado di esprimere un compiuto parere sulla parte di atto unilaterale relativa al *"Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo di progettazione ed innovazione"*.

Ritiene inoltre che debba essere particolarmente verificata la previsione di liquidazione degli incentivi anche nel caso in cui agli elaborati non segua una realizzazione dell'opera per motivi di opportunità politica. In tal caso infatti l'attività della struttura si limiterebbe alla sola parte relativa alla progettazione.

- l'ammontare dell'incentivo può essere previsto in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori. Ad avviso del Collegio la dicitura *"non superiore"* significa che la sua quantificazione sia in percentuale che in valore assoluto deve essere adeguatamente motivata in relazione all'entità (in misura decrescente alla stessa), alla complessità dell'opera da realizzare, si ritiene che tali aspetti dovrebbero essere recepiti nel relativo regolamento, il quale, tra l'altro, deve definire i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, stabilendo, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Inoltre la corresponsione dell'incentivo deve essere disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti adibiti a tali prestazioni, e che le quote-parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie, fermo restando che tali prescrizioni, per espressa previsione legislativa, non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. L'eventuale contrattazione integrativa deve essere coerente con le succitate finalità.

Con riferimento a quanto sopra esposto, **si evidenzia l'opportunità di definire dei limiti in valore assoluto legati all'entità dell'opera, inoltre, con riferimento all'articolo 3 del regolamento si ritiene che la quantificazione del fondo relativamente alla percentuale debba essere in grado di correlarsi, in modo articolato, con una adeguata graduazione, alle attività effettivamente svolte, inserendo, tra l'altro, anche riduzioni relative alle singole opere per eventuali criticità emerse in sede di realizzazione, correlabili a criticità derivanti dall'attività svolta dalla struttura.**

Pertanto, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge di cui al comma 3 sexies dell'art. 40 ed ai commi 1 e 7 dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, si attesta il rispetto dei vincoli di bilancio mentre in merito alla corretta applicazione delle norme di legge, data la complessità della materia, si rinvia a quanto in precedenza esposto.

Si evidenzia infine la necessità di una tempestiva attivazione e conclusione della contrattazione integrativa, antecedente le attività e gli obiettivi di performance da assegnare all'organizzazione, onde evitare il rischio di contestazione di danno erariale per l'assenza di un rapporto di causa ed effetto tra la previsione di un incentivo ed il conseguimento dei risultati di efficienza, efficacia ed economicità che si intendono perseguire.

Ciò premesso, il Collegio

Con le osservazioni esposte, attesta l'esito positivo dei controlli sull'atto unilaterale sostitutivo del Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale (C.C.D.I.T.) Area dirigenziale e non dirigenziale inerente i criteri e le modalità di riparto degli incentivi relativi al fondo per la progettazione e l'innovazione.

Pordenone, 30 ottobre 2017

Il Collegio dei revisori

Rag. Guido Taurian

Dott. Maurizio Pivetta

Dott. Federico Grava

documento firmato digitalmente